



Regione Siciliana

ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, MOBILITA' E TRASPORTI
UFFICIO DEL GENIO CIVILE
ENNA

DECRETO DI SOSPENSIONE
(Art. 22 della Legge 02.02.1974)

Il sottoscritto Ingegnere capo dell'Ufficio del Genio Civile di Enna:

VISTA la Legge 02.02.1974 n°64;

VISTO il verbale di accertamento redatto in data 15.09.2015 dall'Arch. Francesco Di Majo, dirigente tecnico di questo Ufficio, dal quale si evince che nel Comune di **Barrafranca – Via Mazzini – Via Vitt. Emanuele** sono state realizzate le opere in difformità al N.O. n° 330036 del 18.09.2012 appresso descritte:

- **Aumento dell'altezza del fabbricato di cm. 80 circa.**
- **Realizzazione di n° 3 finestre nel prospetto di Via Mazzini.**
- **Demolizione e ricostruzione del muro portante centrale a piano terra, demolizione del muro portante centrale del primo piano e realizzazione di elementi ai c.a.**

CONSIDERATO :

- che le opere abusive sono di proprietà della ditta **[REDACTED]** nato a P.Armerina il **[REDACTED]** e residente a Barrafranca in **[REDACTED]**

- che le opere abusive sono state eseguite dalla stessa ditta;

- che il Comune di Barrafranca, è classificato sismico per cui nessuna opera può essere eseguita senza il preventivo deposito del progetto presso questo Ufficio ai sensi dell'art. 17 della legge 64/74 e legge 1086/71;

ACCERTATO che in tal senso nessuna autorizzazione è stata rilasciata da questo Ufficio;

ORDINA

al suddetto proprietario, con effetto immediato, la sospensione dei lavori ai sensi dell'art. 22 della Legge 64/74. con eccezione degli urgenti approntamenti di opere di puntellamento a consolidamento della struttura muraria ai fini della sicurezza della pubblica incolumità.

Un esemplare del presente Decreto viene notificato agli interessati, con l'avvertenza che l'ordine di sospensione dei lavori produce i suoi effetti sino alla data in cui la pronuncia dell'Autorità Giudiziaria, interessata con atto a parte, diverrà irrevocabile.

Si rappresenta, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 30.04.1991 n°10, che avverso il presente Decreto di sospensione è possibile esperire ricorso gerarchico, ai sensi degli artt. 1 e 2 del D.P.R. 24.11.1971 n°1199, all'Assessore Regionale dei Lavori Pubblici entro il termine di giorni 30 dalla data di notifica del presente provvedimento, ovvero ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di giorni 60.

N° **140881** Enna **21 SET. 2015**

